

Alessandro

**Elementi di dettaglio da integrare rispetto allo "Schema di Convenzione" allegato alla Deliberazione di ratifica della fattibilità n. 39 del 29/03/2019 che verranno inseriti quali elementi prescrittivi minimi di integrazione da parte dei partecipanti nella successiva disciplina di gara**

**Attualmente l'art. 4, comma 2, "Oggetto della Convenzione" stabilisce che:**

"2. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione da parte del Concedente della progettazione definitiva, esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed economica degli interventi di miglioramento sismico ed energetico degli immobili ad uso scolastico o affine, al fine di garantire uniformemente sicurezza e fruibilità delle strutture destinate all'esercizio della medesima attività funzionale (insegnamento scolastico). In particolare, il Concedente affida le attività come elencate nella relazione illustrativa del progetto e nel documento denominato Tabella degli interventi, obiettivi energetici e indicatori di performance, ovvero:

- la progettazione ed esecuzione in conformità al progetto esecutivo e a regola d'arte di interventi edilizi ed impiantistici per migliorare l'efficienza energetica e luminosa, la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e il miglioramento sismico degli edifici;
- la manutenzione ordinaria preventiva e straordinaria *full risk* di tutti gli impianti e dei componenti edilizi, come specificato nella documentazione tecnica di dettaglio e secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;
- l'esercizio e conduzione di tutti gli impianti, come identificati nella documentazione tecnica specifica, ivi compresa la fornitura di utenze e vettori energetici.

Il Concedente attribuisce in concessione al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, nei modi e nei termini stabiliti dalla presente convenzione, **nonché il diritto di riscuotere dagli utilizzatori e/o utenti i corrispettivi per i beni, le attività e i servizi prestati.**

L'intervento riguarda la realizzazione delle opere descritte negli elaborati tecnici facenti parte della proposta e la relativa gestione.

Allegando al presente contratto il piano economico finanziario, si ritiene soddisfatto l'obbligo di cui all'art.180 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

In particolare, sono a totale cura e spese del Concessionario:


- la realizzazione degli interventi così come riportati nel Progetto di Fattibilità Tecnica Economica presentato;
- la manutenzione, così come da specifica documentazione tecnica;
- la fornitura delle utenze, così come da specifica documentazione tecnica;

Le caratteristiche dei beni e servizi forniti e gli elementi prestazionali delle medesime (tipologia delle opere e dei servizi annessi forniti all'utente) dovranno essere conformi al progetto definitivo e documentate nel capitolato speciale e/o nel disciplinare prestazionale."

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

"2. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione da parte del Concedente della progettazione definitiva, esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed economica degli interventi di miglioramento sismico ed energetico degli immobili ad uso scolastico o affine, al fine di garantire uniformemente sicurezza e fruibilità delle strutture destinate all'esercizio della medesima attività funzionale (insegnamento scolastico). In particolare, il Concedente affida le attività come elencate nella relazione illustrativa del progetto e nel documento denominato Tabella degli interventi, obiettivi energetici e indicatori di performance, ovvero:

- la progettazione ed esecuzione in conformità al progetto esecutivo e a regola d'arte di interventi edilizi ed impiantistici per migliorare l'efficienza energetica e luminosa, la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e il miglioramento sismico degli edifici;
- la manutenzione ordinaria preventiva e straordinaria *full risk* di tutti gli impianti e dei componenti edilizi, come specificato nella documentazione tecnica di dettaglio e secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e



del Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;

- l'esercizio e conduzione di tutti gli impianti, come identificati nella documentazione tecnica specifica, ivi compresa la fornitura di utenze e vettori energetici.

Il Concedente attribuisce in concessione al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, nei modi e nei termini stabiliti dalla presente convenzione.

L'intervento riguarda la realizzazione delle opere descritte negli elaborati tecnici facenti parte della proposta e la relativa gestione.

Allegando al presente contratto il piano economico finanziario, si ritiene soddisfatto l'obbligo di cui all'art.180 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

In particolare, sono a totale cura e spese del Concessionario:

- la realizzazione degli interventi così come riportati nel Progetto di Fattibilità Tecnica Economica presentato;
- la manutenzione, così come da specifica documentazione tecnica;
- la fornitura delle utenze, così come da specifica documentazione tecnica;

Le caratteristiche dei beni e servizi forniti e gli elementi prestazionali delle medesime (tipologia delle opere e dei servizi annessi forniti all'utente) dovranno essere conformi al progetto definitivo e documentate nel capitolato speciale e/o nel disciplinare prestazionale."

**Attualmente l'art. 6, comma 1, dello Schema di Convenzione "Società di Progetto" stabilisce che:**

1. "Il Concessionario, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 184 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può costituire, entro la data di stipula del presente contratto, una società di progetto in forma di s.p.a. o s.r.l., anche consortile, che abbia capitale sociale minimo pari ad euro..... In tal caso il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:"

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

1. "il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:"

**Attualmente l'art. 8, comma "Responsabilità solidale dei soci" stabilisce che:**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi della presente convenzione. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

2. I soci della Società di Progetto restano altresì solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Corrispettivo di cui alla presente convenzione percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Corrispettivo corrisposto dal Concedente ai sensi della presente convenzione.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

1. I soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Corrispettivo di cui alla presente convenzione percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Corrispettivo corrisposto dal Concedente ai sensi della presente convenzione.

**Attualmente l'art. 10, comma 3, dello Schema di Convenzione "Obblighi del concessionario" stabilisce che:**

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) redigere il Progetto Definitivo secondo le previsioni del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, presentato dal proponente in sede di proposta, approvato dal Concedente ed eventualmente migliorato dal Concessionario in sede di gara;



- b) redigere il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
- c) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo, entro i termini di cui alla presente convenzione;
- d) acquisire le Autorizzazioni di propria competenza e di mantenerle valide ed efficaci;
- e) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- f) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione;
- g) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- h) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- i) realizzare interventi sugli impianti, in ragione dell'adeguamento normativo che dovesse intervenire nel periodo di contratto;
- j) farsi carico dei costi di sostituzione dei componenti dell'impianto, per intervenuta obsolescenza tecnologica, garantendo alla consegna degli immobili una vita utile residua pari al % di vita media dei componenti installati.
- k) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [\*] [massimo 18] mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 44, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) redigere il Progetto Definitivo secondo le previsioni del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, presentato dal proponente in sede di proposta, approvato dal Concedente ed eventualmente migliorato dal Concessionario in sede di gara;
- b) redigere il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
- c) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo, entro i termini di cui alla presente convenzione;
- d) acquisire le Autorizzazioni di propria competenza e di mantenerle valide ed efficaci;
- e) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- f) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione;
- g) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- h) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- i) realizzare interventi sugli impianti, in ragione dell'adeguamento normativo che dovesse intervenire nel periodo di contratto;
- j) farsi carico dei costi di sostituzione dei componenti dell'impianto, per intervenuta obsolescenza tecnologica, garantendo alla consegna degli immobili una vita utile residua pari al % di vita media dei componenti installati.
- k) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [\*] [massimo 18] mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di



- diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 44, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;
- l) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all'articolo 15 relativo alla Fase di Progettazione. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'articolo 22. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di [\*] dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 38, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;

**Attualmente, l'art. 13 "Forza maggiore", al quarto comma stabilisce che:**

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite, anche parzialmente, a regola d'arte, al netto delle polizze percepite e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle polizze percepite e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite, anche parzialmente, a regola d'arte, al netto delle polizze percepite. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti e delle polizze percepite. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

**Attualmente l'art. 14, ultimo periodo, dello Schema di Convenzione "Progettazione definitiva" stabilisce che:**

In fase di elaborazione del progetto definitivo e prima della sua approvazione, il Concedente potrà richiedere varianti o modifiche al progetto, nel rispetto degli impegni di spesa previsti dal piano economico finanziario allegato, assegnando un nuovo termine temporale per la consegna degli atti, che il Concessionario si impegna a rispettare, senza richiedere maggiori compensi o rimborsi di sorta, nel rispetto di quanto stabilito dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

In fase di elaborazione del progetto definitivo e prima della sua approvazione, il Concedente potrà richiedere varianti o modifiche al progetto, nel rispetto degli impegni di spesa previsti dal piano economico finanziario allegato, assegnando un nuovo termine temporale per la consegna degli atti, che il Concessionario si impegna a rispettare, senza richiedere maggiori compensi o rimborsi di sorta, nel rispetto di quanto stabilito dell'art. 175 D. Lgs. 50/2016.

**Attualmente l'art. 15, ultimo periodo, dello Schema di Convenzione "Progettazione esecutiva" stabilisce che:**

In fase di elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, il Concedente potrà richiedere varianti o modifiche al progetto, nel rispetto degli impegni di spesa previsti dal piano economico finanziario allegato, assegnando un nuovo termine temporale per la consegna degli atti, che il Concessionario si impegna a rispettare, senza richiedere maggiori compensi o rimborsi di sorta, nel rispetto di quanto stabilito dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

In fase di elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, il Concedente potrà richiedere varianti o modifiche al progetto, nel rispetto degli impegni di spesa previsti dal piano economico finanziario allegato, assegnando un nuovo termine temporale per la consegna degli atti, che il Concessionario si impegna a rispettare, senza richiedere maggiori compensi o rimborsi di sorta, nel rispetto di quanto stabilito dell'art. 175 D. Lgs. 50/2016.



**Attualmente l'art. 19 dello Schema di Convenzione "Verifica delle voci di investimento" stabilisce che:**

Le voci di investimento effettivamente realizzate sono sottoposte ad una rendicontazione analitica da effettuarsi a termine del collaudo mediante presentazione di idonea documentazione fiscale per i costi reali sostenuti in riferimento alle spese tecniche (progettazione, esecuzione lavori etc.), imprevisti, etc.

In presenza di scostamenti in diminuzione dei costi reali sostenuti rispetto a quanto previsto nel PEF, il concedente può richiedere il riequilibrio del PEF con conseguente rideterminazione degli importi dovuti.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

Le voci di investimento effettivamente realizzate sono sottoposte ad una rendicontazione analitica da effettuarsi a termine del collaudo, anche in capo alle società che partecipano alla società veicolo, mediante presentazione di idonea documentazione fiscale per i costi reali sostenuti in riferimento alle spese tecniche sostenute per le seguenti spese:

- Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- Imprevisti
- Incentivo art. 113 DLGS 50/2016
- Spese tecniche relative a: direzione lavori; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; verifiche e validazione progettazione
- Spese collaudo tecn. Ammin. e collaudo statico in corso d'opera
- Spese per Autorizzazione sismica
- Spese per commissioni giudicatrici
- Spese per indagini strutturali
- Spese per pubblicità e per autorità di vigilanza
- Oneri per conferimento a discarica
- Spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara e per la predisposizione delle offerte
- Consulenze legali, tecniche, amministrative, economico finanziarie
- CNPIA spese tecniche
- Cassa previdenziale

In presenza di scostamenti in diminuzione dei costi reali sostenuti rispetto a quanto previsto nel PEF, il concedente può richiedere il riequilibrio del PEF con conseguente rideterminazione degli importi dovuti.

**Attualmente l'art. 30 dello Schema di Convenzione "Verifica dei costi operativi" stabilisce che:**

Nel termine annuale, entro il primo termine fissato per legge per l'approvazione del bilancio di esercizio della SPV, deve svolgersi una verifica annuale dei costi reali sostenuti con rendicontazione analitica degli stessi a mezzo di idonea documentazione fiscale, anche con riferimento alle società che partecipano alla società veicolo, per le spese operative (a titolo esemplificativo: costi materiali, prestazioni servizi, costi di approvvigionamento vettori, costi di struttura etc.).

In presenza di uno scostamento in diminuzione dei costi reali sostenuti rispetto a quanto previsto nel PEF, il concedente può richiedere la restituzione dei canoni pagati nella misura pari alla differenza tra costi previsti e costi effettivamente sostenuti, da effettuarsi con compensazione sulle somme successive maturate in favore del concessionario.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

Nel termine annuale, entro il primo termine fissato per legge per l'approvazione del bilancio di esercizio della SPV, deve svolgersi una verifica annuale dei costi reali sostenuti con rendicontazione analitica degli stessi a mezzo di idonea documentazione fiscale, anche con riferimento alle società che partecipano alla società veicolo, per le seguenti spese operative:

- Costi materiali di consumo;
- Prestazioni di servizi;
- Costi approvvigionamento vettori energetici termici;
- Costi approvvigionamento vettori energetico elettrico;
- Costi generali di struttura;
- Costi personale;



- Oneri diversi di gestione;

In presenza di uno scostamento in diminuzione dei costi reali sostenuti rispetto a quanto previsto nel PEF, il concedente può richiedere la restituzione dei canoni pagati nella misura pari alla differenza tra costi previsti e costi effettivamente sostenuti, da effettuarsi con compensazione sulle somme successive maturate in favore del concessionario.

**Attualmente, l'art. 21 "Sospensione e proroga delle attività di costruzione" stabilisce che:**

La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedibili e inopporabili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui alla presente convenzione.

In tali casi nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al concessionario.

Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, determinate ai sensi dell'art. 107, comma 6, d.lgs. 50/2016, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegitima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Nei casi di sospensione totale, il tempo per cui i lavori restano sospesi non è rilevante ai fini dell'applicazione delle penali per il mancato rispetto del termine contrattuale di esecuzione.

In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedibili e inopporabili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui alla presente convenzione.

In tali casi nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al concessionario.

Il concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, le quali dovranno dunque essere aggiunte.

In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.

Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera.



*Handwritten signature*

- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Nei casi di sospensione totale, il tempo per cui i lavori restano sospesi non è rilevante ai fini dell'applicazione delle penali per il mancato rispetto del termine contrattuale di esecuzione.

**Attualmente l'art. 22, comma 5, "Penali e ritardi in fase di progettazione e costruzione" stabilisce che:**

5. Il Concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dalle somme risultanti nel certificato di pagamento immediatamente successivo al ritardo. Qualora le penali eccedano l'ammontare del pagamento, il Concedente recupera la parte residua nel successivo certificato di pagamento. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

5. Il Concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dalle somme risultanti a titolo di corrispettivo immediatamente successivo al ritardo e, qualora le penali eccedano l'ammontare del pagamento, l'Amministrazione si rivale sulla garanzia fideiussoria.

**Attualmente l'art. 22, comma 7, "Penali e ritardi in fase di progettazione e costruzione" stabilisce che:**

6. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al valore di ... %, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può facoltativamente risolvere il contratto per inadempimento.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

- Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al valore di ... %, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può facoltativamente risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 45 della presente Convenzione.

**L'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, dovrà provvedere ad eliminare l'art. 28 "Altre categorie di servizi" attualmente presente nello schema di Convenzione.**

**Attualmente l'art. 31 è rubricato "Sospensione dei servizi": l'operatore economico dovrà modificare la suddetta rubrica in "Sospensione e proroga dei servizi". Inoltre, l'art. 31, comma 7, lettera a) attualmente stabilisce che:**

7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2:

- a) qualora la sospensione non ecceda massimo ... giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale, nulla è dovuto al concessionario;

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2:

- a) I corrispettivi di cui all'articolo 32 continueranno ad essere corrisposti dal concedente qualora la sospensione non ecceda massimo [] giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale.

**Attualmente l'art. 32 "Corrispettivi e termini di pagamento" al comma 6 stabilisce che**

6. L'unica fonte di remunerazione prevista per il concessionario deriva dal pagamento dei canoni concessori relativi all'energia elettrica, termica, di disponibilità e di manutenzione di cui al successivo articolo 33.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**



*[Handwritten signature]*

6. L'unica fonte di remunerazione prevista per il concessionario deriva dal pagamento dei canoni concessori relativi ai servizi di disponibilità e di manutenzione nonché di quelli relativi ai servizi accessori alla disponibilità (fornitura di energia elettrica e fornitura di energia termica).

**Attualmente, l'art. 35 "Applicazione delle penali", al comma 4, stabilisce che :**

4. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi del presente contratto in caso di mancato raggiungimento dei livelli di cui al comma 1. In particolare, il Concedente può risolvere il Contratto qualora il mancato raggiungimento dei predetti livelli comporti: a) con riferimento ai Servizi di disponibilità e manutentivi, l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al [%] del corrispettivo annuale dei Servizi di Disponibilità, al netto di IVA; b) con riferimento ai Servizi Accessori di Disponibilità, l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al [%] del corrispettivo annuale dei Servizi Accessori di Disponibilità, al netto di IVA; c) con riferimento ai Servizi efficientamento energetico, l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al [%] della somma del corrispettivo annuale per i servizi di efficientamento energetico, al netto di IVA.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

4. Il concedente può sempre risolvere il contratto, in caso di mancato raggiungimento dei livelli di cui al comma 1. In particolare, il Concedente può facoltativamente risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il mancato raggiungimento dei predetti livelli comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al [ ] % di ogni singolo canone di cui all'art. 32, comma 2, della Convenzione nel corso di un singolo anno o qualora il mancato raggiungimento dei predetti livelli comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al [ ]% di uno dei canoni annuali nel corso della concessione."

**L'attuale versione dell'art. 37, "Altre penali", stabilisce che:**

Sono definite, inoltre, sanzioni predeterminate e non sono direttamente agganciate ad un indicatore di performance, ulteriori penali come meglio dettagliate al paragrafo 1.1.3 del dell'elaborato RE\_06.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

Sono definite, inoltre, sanzioni predeterminate che non sono direttamente agganciate ad un indicatore di performance, per come meglio dettagliate al paragrafo [ ] del dell'elaborato [ ].

**L'attuale versione dell'art. 42, dello schema di Convenzione "Cauzioni", al comma 1 stabilisce che:**

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme corrisposte a titolo di contributo eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da ..., è pari al 10% dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da ..., è pari al 10% dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

**Attualmente, l'Art. 45 dello schema di convenzione "Clausola risolutiva espressa", al comma 1, stabilisce che:**

1. L'inadempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario nella presente convenzione è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, per i casi individuati nella convenzione stessa. Costituiscono ipotesi di risoluzione contrattuale:

- il superamento dei tempi previsti nel cronoprogramma per un periodo superiore al 30% del termine individuato per il completamento della fase o sub-fase di riferimento, in mancanza di ragioni giustificative dell'inadempimento ed in assenza di un idoneo rimedio entro 30 gg. dal ricevimento di un'intimazione scritta da parte del concedente, ove il ritardo non consegua ad un evento destabilizzante;



- il concessionario sia incorso in penali da ritardo per un importo superiore al 10% del valore dell'opera in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione;
- il concessionario abbia raggiunto livelli di indisponibilità dell'Opera indicati nell'allegato RE\_06;
- il concessionario sia incorso in violazioni dei Disciplinari di Gestione corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente a Euro ... per ciascun anno, ovvero a Euro ..., complessivamente;
- il concessionario abbia omissso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dalla presente convenzione;
- il concessionario perda i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici;
- il concessionario abbia violato le previsioni in materia di modifica della propria compagine societaria di cui alla presente convenzione, ferme restando le disposizioni relative all'eventuale subentro su proposta dei soggetti finanziatori della società di progetto;
- il concessionario abbia violato gli obblighi informativi imposti dalla legge;
- il concedente abbia violato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente convenzione.
- la mancata stipula del finanziamento entro il termine di \_ dalla stipula della presente convenzione ai sensi dell'art. 165 d.lgs. 50/2016;.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

2. L'inadempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario nella presente convenzione è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, per i casi individuati nella convenzione stessa. Costituiscono peraltro ipotesi di risoluzione contrattuale:
- il superamento dei tempi previsti nel cronoprogramma per un periodo superiore al 30% del termine individuato per il completamento della fase o sub-fase di riferimento, in mancanza di ragioni giustificative dell'inadempimento ed in assenza di un idoneo rimedio entro 30 gg. dal ricevimento di un'intimazione scritta da parte del concedente, ove il ritardo non consegua ad un evento destabilizzante;
  - il caso in cui il concessionario sia incorso in penali da ritardo per un importo superiore al 10% del valore dell'opera in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione;
  - il mancato raggiungimento dei livelli di performance e di disponibilità tale da comportare l'irrogazione di penali nella misura dettagliata dall'art. 35, comma 4 della Convenzione.
  - Il caso in cui il concessionario abbia omissso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dalla presente convenzione;
  - il caso in cui il concessionario perda i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici;
  - il caso in cui il concessionario abbia violato le previsioni in materia di modifica della propria compagine societaria di cui alla presente convenzione, ferme restando le disposizioni relative all'eventuale subentro su proposta dei soggetti finanziatori della società di progetto;
  - il caso in cui il concessionario abbia violato gli obblighi informativi imposti dalla legge;
  - il caso in cui il concessionario abbia violato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente convenzione.
  - la mancata stipula del finanziamento entro il termine di \_ dalla stipula della presente convenzione ai sensi dell'art. 165 d.lgs. 50/2016;
  - il caso previsto dall'art. 10, comma 3, lettera l della presente Convenzione.

**L'attuale versione dell'art. 46, "Risoluzione per inadempimento del concessionario" al comma 3, stabilisce che:**

3. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:

- a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
- i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
  - tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;



*[Handwritten signature]*

- tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente;
- le penali a carico del Concessionario.

b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

- i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente e al netto dell'ammortamento;
- le penali a carico del Concessionario.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

3. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:

c) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

- i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- le penali a carico del Concessionario.

d) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

- i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata e al netto dell'ammortamento;
- le penali a carico del Concessionario.

**L'attuale versione dell'art. 50 "Revoca della concessione", al comma 2 stabilisce che**

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano i commi 3, 4 e 5, dell'articolo 42.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano i commi 3, 4 e 5, dell'articolo 49.

**L'attuale versione dell'Art. 51 "Recesso" prevede che:**

1. Il concedente ha diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi espressamente previsti dalla legge e in tal caso dovrà darne comunicazione scritta al Concessionario e ai finanziatori con un preavviso non inferiore a 90 giorni. Con riguardo alla disciplina degli indennizzi, il recesso del concedente è equiparato alle ipotesi di risoluzione per fatto del concedente e ne produce gli stessi effetti.

2. Inoltre, nel caso di recesso per mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, non sia raggiunto entro [90] giorni dalla comunicazione di cui all'art. 41 comma 3, la Parte Interessata può recedere dal Contratto.



*[Handwritten signature]*

3. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 45 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;

b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

c) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;

d) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 2 mesi [60/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

**L'operatore economico dovrà presentare in gara uno schema di convenzione che, relativamente alla clausola suindicata, rechi quale contenuto minimo la seguente dicitura:**

1. Il concedente ha diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi espressamente previsti dalla legge e in tal caso dovrà darne comunicazione scritta al Concessionario e ai finanziatori con un preavviso non inferiore a 90 giorni. Con riguardo alla disciplina degli indennizzi, il recesso del concedente è equiparato alle ipotesi di risoluzione per fatto del concedente.

2. Inoltre, nel caso di recesso per mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, non sia raggiunto entro [90] giorni dalla comunicazione di cui all'art. 41 comma 3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.

3. In caso di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 41 della presente Convenzione, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 45 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci, fermo restando quanto affermato dall'art. 41, comma 5, della presente Convenzione:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;

b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

c) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;

d) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 2 mesi [60/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed



esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

*Giugliano in Campania, 02/10/2019*

